**Tabella “C” – Allegato al PTPCT 2017-2019**

**ANALISI DEI RISCHI DELL’AREA *“CONTRATTI PUBBLICI”***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **9** | **10** |
| **Fasi procedure di affidamento** | **Indicatore** | **Modalità di calcolo dell’indicatore** | **Anomalie evidenziate dall’indicatore** | **Processi interessati dalle anomalie** | **Eventi rischiosi** | **Cause eventi rischiosi** | **Misurazione del rischio** | **Valutazione del rischio** | **Trattamento del rischio (misure)** |
| 1. Programmazione dei contratti | N. contratti prorogati biennio 2015-2016 rapportato al n. contratti in scadenza nel biennio 2015-2016 | Al numeratore è inserito il numero di contratti prorogati nel biennio 2015/2016 e al denomi-natore il numero di contratti in scadenza nello stesso biennio.  Per contratti prorogati si intendono quelli per i quali, alla scadenza, il rapporto contrattuale è proseguito con lo stesso operatore economico, attraverso proroghe o affidamenti diretti. | L’indicatore ha lo scopo di evidenziare eventuali carenze nella program-mazione che hanno portato a dover prorogare contratti scaduti ritardando le nuove procedure di affidamento. Più il valore di tale indicatore è alto (tra 0,5 e 1) più il ricorso alle proroghe è avvenuto sistematica-mente | Rilevazione dei fabbisogni neces-sari alla redazione degli atti di programmazione dei contratti | Non tempestiva programmazione per acquisto di beni e servizi i cui contratti sono in scadenza | Comportamenti organizzativi non idoneamente orientati alla programmazione delle attività | Dall’esame del valore dell’indicatore, determinato sulla base dei dati forniti dai Responsabili di Settore, è risultato (come meglio evidenziato nella tabella B) un valore totale dell’indicatore superiore allo 0,6 e quindi il rischio è di livello MEDIO-ALTO | Considerato che la probabilità che si verifichi il rischio è risultata complessiva-mente medio-alta si ritiene di trattare il rischio già dall’anno 2017, con misure di carattere organizzativo, volte ad ottimizzare i tempi di elaborazione della documentazione necessaria per l’affidamento con gara delle forniture di beni e servizi in scadenza e di espletamento della gara stessa, al fine di addivenire all’aggiudicazione in tempi sufficientemente antecedenti la scadenza del contratto. | Vengono previste misure di carattere organizzativo:  a) Per il Responsabile di Settore: tempestiva trasmissione al servizio gare e contratti del Comune o all’ufficio della C.U.C., con tempi differenziati in relazione alla procedura di gara prescelta, di tutta la documentazione necessaria all’indizio-ne della gara;  b) Per il Servizio gare e contratti relativamente alle procedure di competenza del Comune: tempestiva predisposizione del bando di gara o dell’avviso esplorativo in caso di procedura negoziata;  c) Per il Responsabile di Settore con riferimento alle procedure di competenza del Comune: tempestiva pubblicazione del bando di gara o dell’avviso esplorativo in caso di procedura negoziata |
| 2. Progettazione dei contratti | N. di procedure negoziate senza previo avviso di indagine di mercato avviate nel biennio 2015-2016 rapportato al N. totale di procedure di affidamento avviate nel biennio 2015-2016 | Al numeratore è stato inserito il numero di procedure negoziate avviate nel biennio 2015/2016 per le quali non è stato previamente pubblicato un avviso di indagine di mercato per individuare le ditte da invitare.  Al denominatore è stato invece inserito il numero complessivo di procedure di affidamento avviate nel suddetto biennio 2015/2016.  Nelle procedure negoziate sono state ricomprese anche quelle nelle quali sono stati chiesti preventivi ad operatori economici scelti discrezionalmente dal Dirigente o dal RUP, nonché tutte le procedure avviate tramite MEPA, sia mediante Ordine Diretto che Richiesta di Offerta. | L’indicatore ha lo scopo di evidenziare l’eventuale eccessivo ricorso a procedure non competitive, con gli operatori affidatari o da invitare scelti discrezionalmente dal Dirigente o dal RUP.  Considerato che l’indicatore tiene conto solo del numero delle procedure e non anche del valore e che, nel numero delle procedure sono ricompresi anche tutti gli affidamenti di piccolo importo, si ritiene comunque che un valore dell’indicatore superiore allo 0,8 possa essere segnale di una possibile anomalia dovuta all’eccessivo utilizzo di procedure non competitive, che va pertanto trattata | Scelta della procedura di aggiudicazione (con particolare attenzione al ricorso alle procedure negoziate) | Eccessivo ricorso a procedure non competitive che non garantiscono i principi di economicità, concorrenzialità e di trasparenza in quanto gli operatori economici sono scelti discrezionalmente dal Dirigente o dal RUP | Fiducia negli operatori economici conosciuti e sfiducia in quelli non conosciuti | Dall’esame del valore dell’indicatore, determinato sulla base dei dati forniti dai Responsabili di Settore, è risultato (come meglio eviden-ziato nella tabella B) che per tutti i Settori il ricorso alle procedure negoziate senza previo avviso di indagine di mercato è risultato assai significativo, con un valore totale dell’ indicatore pari a 0,89. Pertanto il rischio di un eccessivo uso di procedure non competitive è ALTO | Si evidenzia che l’indicatore è stato determinato prendendo a riferimento le procedure effettuate nel biennio 2015-2016. Per il primo anno e per parte del secondo le procedure si sono svolte in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici.  Con il nuovo codice (d.lgs. 50/2016), entrato in vigore in data 20/04/2016, e le linee guida dell’ANAC n. 4, approvate con deliberazione della stessa ANAC n. 1097 del 26/10/2016, le procedure negoziate sono state disciplinate diversamente. Ora, sopra la soglia di € 40.000 è obbligatorio ricorrere alla indagine di mercato per individuare gli operatori da invitare.  Pertanto, con l’entrata in vigore del nuovo Codice, il rischio si è in parte attenuato.  Si ritiene comunque necessario trattare il rischio con particolare riferimento alle procedure di gara sotto € 40.000,00. | Come misura per il trattamento del rischio, viene individuata quella del regolamento suggerito dalle linee guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione della stessa ANAC n. 1097 del 26/10/2016 per lo svolgimento delle procedure relative ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, comprese le procedure negoziate di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e prevedere in esso norme che, per forniture, servizi e lavori d’importo inferiore ad € 40.000,00, stabiliscano modalità differenziate di affidamento in relazione al valore, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC nelle linee-guida sopra citate e comunque nel rispetto dell’onere motivazionale relativo alla osservanza dei principi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 50/2016 e del principio di rotazione. |
| 3. selezione del contraente | Numero delle procedure di gara avviate nel biennio 2015-2016 per le quali è pervenuta una sola offertarapportato al numero totale delle procedure di gara avviate nel biennio 2015/2016 | Al numeratore va indicato il numero di procedure di gara avviate nel biennio 2015/2016 per le quali è pervenuta un’offerta da parte di un solo operatore economico.  Al denominatore va indicato il numero totale di procedure di gara avviate nel biennio suddetto.  Per procedure di gara si intendono tutte le procedure nelle quali vi sia stato un minimo di confronto competitivo tra più operatori economici. | L’indicatore ha lo scopo di evidenziare con quanta frequenza nelle procedure di gara ha presentato offerta un solo operatore economico. | L’anomalia interessa i seguenti processi:  - Pubblicazione del bando e gestione informazioni complementari;  - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte | Il possibile evento rischioso è il seguente:  favorire la partecipazione di un solo operatore economico mediante:  - Pubblicazione del bando in sezioni del sito del Comune non facilmente accessibili e/o con informazioni incomplete;  - Fissazione di termini brevi per favorire la partecipazione da parte di una sola impresa nel caso di procedure negoziate | Ingerenza di determinati operatori economici o di altri soggetti interni od esterni nella scelta delle modalità di pubblica-zione della procedura di gara, delle relative informazioni, nonché nell’individuazione dei termini di ricezione delle offerte, al fine di favorire un determinato operatore economico | Dall’esame del valore dell’indicatore, determinato sulla base dei dati forniti dai Responsabili di Settore, è risultato (come meglio evidenziato nella tabella B) che la cifra percentuale è pari a 0,2 e quindi il rischio dell’evento è di livello MEDIO-BASSO | Considerato che la probabilità che si verifichi il rischio è risultata medio- bassa e che comunque la discrezionalità nella scelta della sezione del sito dove pubblicare i bandi è ridotta per effetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal d.lgs. 50/2016 che obbligano a pubblicare i bandi in una specifica sottosezione della sezione “Amministra-zione trasparente”, si ritiene di non dover trattare il rischio nell’anno 2017, riservandosi di farlo per la stesura del PTPCT 2018/2010 con inclusione anche dei dati relativi al 2017 | Non vengono previste misure specifiche per le motivazioni riportate nella colonna 9. |
| Numero totale di soggetti aggiudicatari delle procedure di affidamento effettuate nel biennio 2015/2016 rapportato al  Numero di procedure di affidamento effettuate nel biennio 2015/2016 | Al numeratore va indicato il numero di soggetti aggiudicatari nel biennio 2015/2016, nel senso che, qualora un soggetto sia stato affidatario di più procedure, verrà considerato una sola volta. mentre al denominatore  va indicato il numero di procedure di affidamento effettuate nel biennio 2015/2016. Le procedure di affidamento comprendono sia le procedure di gara che gli affidamenti diretti non preceduti da confronto competitivo. | L’indicatore ha lo scopo di verificare se vi è stata diversificazione nelle aggiudicazioni.  Minore sarà il valore dell’indicatore (nell’intervallo tra 0 e 1) tanto minore sarà la diversificazione delle aggiudicazioni e quindi uno stesso soggetto avrà ottenuto più affidamenti. | L’anomalia rilevata interessa il processo di valutazione delle offerte | La valutazione delle offerte tende a favorire determinati operatori economici | Ingerenza di determinati operatori economici o di altri soggetti interni od esterni nella fase di valutazione delle offerte per favorire determinati operatori economici | Dall’esame del valore dell’indicatore, determinato sulla base dei dati forniti dai Responsabili di Settore è risultato (come meglio evidenziato nella tabella B) che il valore complessivo dell’indicatore è superiore allo 0,6 e ciò, a differenza degli altri indicatori, sta a significare che si registra una significativa diversificazione di operatori economici nelle aggiudicazioni. Pertanto, il rischio è di livello BASSO | Visto che la probabilità che si verifichi l’evento rischioso è risultata essere bassa, si ritiene di non dover trattare il rischio | Non vengono previste misure specifiche per le motivazioni riportate nella colonna 9. |
| 4. Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto | Numero di affidamenti diretti senza previo avviso di indagine di mercato disposti in assenza di verifica dei requisiti nel biennio 2015/2016 rapportatoal numero totale di affidamenti diretti senza previo avviso di indagine di mercato nel biennio 2015/2016 | Al numeratore va indicato il numero di quegli affidamenti diretti senza previo avviso di indagine di mercato effettuati nel biennio 2015/2016 per i quali non si è provveduto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in capo all’aggiudicatario.  Al denominatore va indicato il numero di affidamenti diretti effettuati nel biennio 2015/2016 senza previo avviso di indagini di mercato. Un valore alto dell’indicatore (quindi prossimo a 1) può essere sintomatico di omesse verifiche dei requisiti in capo agli aggiudicatari per favorire soggetti che non hanno i requisiti richiesti dalla legge ai quali si affidano direttamente lavori, servizi o forniture. | Lo scopo dell’indicatore è verificare se viene sistematicamente omessa la verifica dei requisiti previsti dalla legge in capo agli aggiudicatari diretti. | Verifica dei requisiti in capo all’affidatario | Negli affidamenti diretti, affidare contratti pubblici a soggetti che non hanno i requisiti previsti dalle norme di legge, né le esperienze o professionalità necessarie a svolgere determinati interventi. | Assenza di regolamentazione interna che specifichi le verifiche da effettuare in misura differenziata per importi dei contratti. | Dall’esame del valore dell’indicatore determinato sulla base dei dati forniti dai Responsabili di Settore, è risultata (come meglio evidenziato nella tabella B) una cifra percentuale pari a 0,003 per cui l’evento rischioso viene misurato di livello BASSO. | Considerato che la probabilità che si verifichi il rischio è risultata bassa, non si procede a trattare il rischio, tenendo anche conto che per affida-menti d’importo non elevato vi è l’esigenza che la procedura di verifica sia il più possibile semplificata per rendere l’azione amministrativa il più tempestiva possibile. Inoltre, la normativa vigente ha previsto la costituzione di una Banca dati unica per la verifica dei requisiti che quando verrà costituita consentirà verifiche complete in poco tempo. | Non vengono previste misure specifiche per le motivazioni riportate nella colonna 9. |
| 5. esecuzione del contratto | Numero degli affidamenti effettuati nel biennio 2015-2016 + numero dei contrati in corso nel biennio medesimo interessati da almeno una variante rapportato alnumero totale di affidamenti effettuati nel biennio 2015-2016 + numero totale di contratti in corso nel biennio medesimo | Al numeratore va indicato il numero degli affidamenti effettuati e dei contratti in corso nel biennio 2015/2016 per i quali è stata adottata almeno una variante.  Al denominatore va indicato il numero complessivo degli affidamenti effettuati e dei contratti in corso nel biennio 2015/2016.  La presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti va attentamente analizzato, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale. | Lo scopo dell’indicatore è di accertare con quanta frequenza si è fatto ricorso all’uso delle varianti in corso di esecuzione | Approvazione delle varianti | Abuso nell’utilizzo delle varianti per favorire l’appaltatore (ad esempio, consentendogli di recuperare lo sconto effettuato in gara o di conseguire extra guadagni) | Mancanza di controlli | Dall’esame del valore dell’indicatore, determinato sulla base dei dati forniti dai Responsabili di Settore, è risultato (come meglio evidenziato nella tabella B) che sono in numero esiguo (cifra percentuale 0,012) i casi in cui vi sono state varianti in corso d’opera, in prevalenza interessanti il Settore “tecnico”. L’indicatore non tiene però conto del valore degli affidamenti e delle varianti , cioè dell’incidenza economica che le stesse hanno avuto. In conclusione il livello di rischio si giudica BASSO. | Considerato che la probabilità che si verifichi il rischio è risultata bassa, non si procede a trattare il rischio, riservandosi di farlo per la stesura del PTPCT 2018/2020 con inclusione anche dei dati relativi al 2017 e del valore economico delle varianti. | Non vengono previste misure specifiche per le motivazioni riportate nella colonna 9. |
| 6. Rendicontazione | Numero dei contratti rendicontati nel biennio 2015-2016 per i quali si è riscontrato uno scostamento di costo rapportato al numero complessivo dei contratti rendicontati nel suddetto biennio | Al numeratore va indicato il numero dei contratti terminati nel biennio 2015/2016 per i quali si è riscontrato un aumento di costo rispetto al costo iniziale riportato nel contratto originario.  Al denominatore va indicato il numero complessivo dei contratti terminati nel suddetto biennio.  Per contratti terminati si intendono quei contratti per cui è stato emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione o che comunque si sono definitivamente conclusi senza ulteriori proroghe. | Lo scopo di questo indicatore è di verificare la percentuale di contratti che si concludono con un valore del costo finale maggiore rispetto al valore del costo iniziale.  Un valore alto di tale indicatore (superiore a 0,5 ) può essere sintomo di sistematico ricorso a varianti o proroghe che hanno lo scopo di avvantaggiare l’originario contraente | Rendicontazione del Servizio e/o del lavoro | In fase esecutiva le effettive esigenze del lavoro/del servizio si rilevano maggiori/diverse da quelle previste nel progetto | Carenze ed errori nella progettazione dei lavori e dei servizi | Dall’esame del valore dell’indicatore, determinato sulla base dei dati forniti dai Responsabili di Settore, è risultato (come meglio evidenziato nella tabella B) che i contratti che sono stati rendicontanti con un aumento di costo sono pochissimi. (cifra percentuale 0,06). Pertanto si ritiene che il rischio è di livello BASSO | Visto che la probabilità che si verifichi l’evento rischioso è risultata bassa, si ritiene di non dover trattare il rischio | Non vengono previste misure per le motivazioni indicate nella colonna 9 |
| Numero dei contratti di lavori pubblici con scostamento in aumento del termpo di esecuzione rapportato al Numero complessivo dei contratti di lavori rendicontati nel biennio 2015/2016 | Al numeratore va indicato il numero dei contratti terminati nel biennio 2015/2016 per i quali si è riscontrato un aumento del termine di esecuzione rispetto a quello previsto nel contratto originario.  Al denominatore va indicato il numero complessivo dei contratti terminati nel suddetto biennio .  Per contratti terminati si intendono quei contratti per cui è stato emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.  Una valore alto di tale indicatore (superiore a 0,5) può essere sintomo di sistematico ricorso a proroghe dei termini di esecuzione per mascherare inadempienze dell’appaltatore e non applicare le relative penali dovute in caso di ritardo | Lo scopo di questo indicatore è di verificare la percentuale di contratti che si concludono con un aumento dei tempi di esecuzione rispetto a quelli previsti inizialmente | Rendicontazione di un lavoro pubblico | Favorire il soggetto affidatario | Inottemperanza delle clausole contrattuali disciplinanti le penali | Dall’esame del valore dell’indicatore, determinato sulla base dei dati forniti dai Responsabili di Settore, è risultato (come meglio evidenziato nella tabella B) che non vi sono casi in cui si sono registrati aumenti di tempo nell’esecuzione dei contratti di lavori . Pertanto il rischio è oggettivamente di livello BASSO, se non INESISTENTE | Visto che la probabilità che si verifichi l’evento rischioso è risultata bassa o inesistente , si ritiene di non dover trattare il rischio | Non vengono previste misure per le motivazioni indicate nella colonna 9 |